



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

*Ufficio Pensioni*

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado di Modena e provincia

OGGETTO: D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con riferimento all'oggetto, si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione del D.M. 238 dell'8 settembre 2022 e della nota dell'Amministrazione Centrale prot. n. 23265 del'8 settembre 2022 condivisa con l'INPS (che ad ogni buon conto si allegano), contenenti le indicazioni operative in ordine alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023.

In merito alla nota ministeriale summenzionata si richiama l'attenzione su alcuni punti di interesse, relativi alla possibilità di presentare tre istanze differenti (rispettivamente domande di cessazione ordinarie, "quota cento" e "quota centodue"), alla tempistica delle operazioni, all' APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, al trattamento di fine servizio e di fine rapporto, all'anticipo TFS/TFR.

Nello specifico, per questo anno scolastico la richiesta di cessazione dal servizio potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze, POLIS – Istanze On Line, attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di domande di cessazione consuete (riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2023, opzione donna, assenza condizioni maturazione diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio in anni precedenti). La seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

*Ufficio Pensioni*

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento”. La terza, infine, conterrà le istanze formulate ai sensi dell’art. 1, comma 87, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 per la maturazione del requisito alla pensione “quota centodue”. In presenza di tutte le tre istanze, le domande di cessazione formulate per la pensione cd. quota cento o centodue verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Si riporta di seguito la sintesi delle principali tempistiche:

1. Modalità di presentazione delle istanze: esclusivamente mediante la piattaforma POLIS – Istanze on Line fino al 21/10/2022 per il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed ATA; fino al 28/02/2023 per i Dirigenti Scolastici. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in modalità analogica o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
2. Accertamento diritto al trattamento pensionistico: sarà effettuato dalle sedi competenti dell’Istituto Previdenziale che provvederà a dare periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione, al fine della successiva comunicazione al personale entro il termine del 18/04/2023.
3. Sistemazione posizioni assicurative: la nota ministeriale prevede che le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici di Ambito Territoriale (secondo l’organizzazione adottata dai singoli territori), debbano utilizzare l’applicativo ‘nuova Passweb’ per la sistemazione delle posizioni relative ai pensionandi entro la data ultima del 12/01/2023. Anche per l’anno scolastico in corso, nei casi in cui le Istituzioni Scolastiche, nonché gli Uffici di Ambito Territoriale non siano nelle condizioni di utilizzare l’applicativo suddetto, al fine di salvaguardare il diritto



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

*Ufficio Pensioni*

dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione, sarà necessario aggiornare, con cadenza settimanale e sempre entro la data ultima del 12/01/2023, i dati sul portale SIDI al fine di consentire all'INPS di consultare le informazioni necessarie alla verifica del diritto a pensione (anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 contenuta in Conto Entrate Tesoro).

4. Gestione provvedimenti "ante subentro": dovranno essere inviati con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 12/01/2023.
5. Domande di ricongiunzione, riscatti e computo: gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno all'esatta ricognizione delle suddette domande prodotte entro il 31/08/2000 con riferimento ai pensionandi dal 01/09/2023.
6. Gestione delle domande di cessazione: dopo l'accertamento da parte dell'INPS, le cessazioni dovranno essere, come di consueto, convalidate mediante l'apposita funzione SIDI.

Relativamente, invece, all'APE sociale nonché alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, questi ultimi, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, potranno presentare domanda di cessazione in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023. Con riferimento all'APE sociale, l'Amministrazione Centrale precisa che non trova applicazione per l'accesso a tale prestazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97 ed evidenzia che l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle condizioni per il riconoscimento dell'APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose (cfr. allegato 3 Legge di Bilancio 2022, codice Istat 2.6.4 – "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate).



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

*Ufficio Pensioni*

Con riguardo al trattamento di fine servizio e di fine rapporto, l'Amministrazione Centrale conferma quanto già reso noto nel decorso anno scolastico richiamando quanto introdotto dall'art. 23 comma 2 del D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019 ovvero la possibilità per i dipendenti di avanzare richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio. Il 1 agosto u.s. è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che, all'art. 2 disponendo espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso. Conseguentemente gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno a fornire all'Istituto Previdenziale i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento. Utilizzando gli applicativi 'nuova Passweb' e 'flusso Uniemens', inoltre, sarà cura delle SS.LL.o delle Istituzioni Scolastiche provvedere alla sistemazione delle posizioni assicurative ed inoltrare alle sedi competenti INPS le pratiche di riscatto TFS/TFR.

Inoltre, nella nota ministeriale trasmessa con la presente, il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico ribadisce anche gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione di TFS e TFR, richiamando il Messaggio Hermes n. 3400 del 20/09/2019 e confermando l'applicativo telematico 'Comunicazione di cessazione' che sostituisce l'invio cartaceo del modello PL 1.

Con riguardo, invece, la prestazione di TFR, nella nota summenzionata viene precisato che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla [circolare INPS n. 185/2021](#) solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Modena*

*Ufficio Pensioni*

dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione con nota prot. n. 19391 del 16 dicembre 2014.

Da ultimo, l'Amministrazione Centrale comunica che per tutti i contratti a tempo determinato gestiti in cooperazione applicativa (contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e saltuarie e incarichi per l'insegnamento delle religioni cattoliche) la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà ad essere gestito direttamente e automaticamente dal MEF, mentre per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa, le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità "Invio TFR" disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco"  "Retribuzioni".

**Al fine di evitare disguidi circa la tempistica già menzionata, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia e tempestiva diffusione a tutto il personale della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.**

IL FUNZIONARIO VICARIO

Maria Teresa Figliomeni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993